



# CITTA' DI BENEVENTO

## ORIGINALE

Numero Interno 62 del 20/03/2018

Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 144

Del 20-3-2018

**OGGETTO: LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27 ARTICOLO 11 COMMA 1 - SERVIZIO DISTRIBUZIONE FARMACIE.**

L'anno due miladuecento il giorno venti del mese di Marzo alle ore 15,00 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

Mastella Mario Clemente	Sindaco
Avv. Pasquariello Mario	Assessore
Dott. Ambrosone Luigi	Assessore
Dott. Picucci Oberdan	Assessore
Dott.ssa Maio Patrizia	Assessore
Dott.ssa Serluca Maria Carmela	Assessore
Rag. Antonio Reale	Assessore
Avv. Delcogliano Felicita	Assessore
Proff.ssa Del Prete Rosa	Assessore
Dott. De Nigris Luigi	Assessore

Presente

**Totale Presenti.....7.....**

Partecipa in qualità di *Segretario Generale* Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente On. Mario Clemente Mastella, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mario Clemente Mastella

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Carmina Cotugno

Il sottoscritto Assessore ai servizi sanitari Luigi De Nigris

## P R O P O N E

Alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente deliberazione: "Legge 24 marzo 2012, n. 27- Art. 11 comma 1 - Servizio distribuzione farmacie"

### **Premesso**

- che la legge 2.4.1968, n° 475, così come modificata dalla legge 27 del 2.5.2012, prevede, all'art. 2, che : "1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. 2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica."
- la competenza sulla revisione delle piante organiche delle Farmacie spetta, dunque, al Comune, in particolare alla Giunta comunale;

### **Considerato**

- che il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica;
- che ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno che precede individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione, come previsto dall'art.11 comma 2 della legge 27/2012;
- che il provvedimento di revisione della pianta organica costituisce atto vincolato ex art. 11, comma 1, del Dl. n. 1/12, convertito in Legge n. 27/12, e prevede che il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti; la popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento per parametro stesso;
- che al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, la norma prevede che il Comune, sentiti l'Azienda Sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie;

### **Visto**

- il modello Istat relativo alla popolazione residente al 31.12.2017 (abitanti.59945(al 1.1.2017) che conferma il numero di farmacie previsto con la precedente delibera, 2 (due) sedi farmaceutiche in aggiunta alle 16 già esistenti;

### **Preso atto**

- che in data 06.02.2018, come previsto dalla citata normativa, si è tenuto presso l'Ente un incontro a cui hanno partecipato: il dott. Maurizio Manna, in rappresentanza dell'Ordine dei Farmacisti; la dott.ssa Emma De Risola, in rappresentanza dell'U.O.C Farmaceutica dell'Asl BN 1; il dott. Cusano Tommaso, Presidente dell'Associazione dei titolari di farmacia del Sannio;

### **Tenuto conto**

- che come risulta dal verbale e dagli atti allegati, che qui si intendono integralmente riportati, i citati rappresentanti hanno espresso la necessità di confermare, rispetto al precedente provvedimento, il mantenimento delle sedi istituite in via Avellino e via Benito Rossi, mentre invece, in riferimento alla restante sede di C/da Cretarossa e C/da S. Chirico, hanno ritenuto che l'ubicazione di una farmacia in zona Cretarossa sia ben più



strategica ai fini del potenziamento dell'Assistenza farmaceutica del Comune capoluogo adducendo, tra le motivazioni:

**(Ordine dei Farmacisti) ..... Ommissis** “che la farmacia prevista a suo tempo in C/da Cretarossa era stata individuata proprio in quanto utile a garantire prioritariamente l'accesso all'assistenza farmaceutica ai cittadini residenti in quella vastissima area periferica, contemporaneamente ponendosi a supporto del servizio della cosiddetta zona alta della città (quella ricompresa tra V.le Atlantici, V.le Mellusi, Via Calandra e via Paoletta) che, a fronte della presenza "storica" di due sole sedi farmaceutiche, è stata progressivamente destinataria, negli anni, di una prevalente redistribuzione urbanistico-demografica, che ne ha fatto il baricentro di gran parte delle attività urbane di rilevanza sociale (uffici, scuole, studi professionali, ambulatori, cliniche, ospedale, etc). Quella di C/da San Chirico, viceversa, in relazione alla propria densità abitativa, appare sufficientemente servita dalle due farmacie della zona Ferrovia e (attraverso la nuova viabilità che lungo le direttrici di via Dei Liguri Bebiani e via Acquafredda prosegue in direzione di via Valfortore e via dei Longobardi) agevolmente prossima anche alle sei farmacie presenti nel centro storico.

Pertanto, il mantenimento della sede nella zona di C/da Cretarossa, vasta, periferica ed altamente residenziale, a parere di questo Ordine assolve di più e meglio la pubblica esigenza di assicurare una più equa e razionale distribuzione delle farmacie sul territorio comunale, garantendo una più efficiente accessibilità al servizio farmaceutico con conseguente complessivo miglioramento della qualità dell'assistenza urbana. Delle tre nuove sedi farmaceutiche originariamente previste, appare pertanto più opportuna, in quanto di minor impatto socio-sanitario, la soppressione di quella individuata nella zona di C/da S. Chirico.

**(Asl di Benevento).... Ommissis** “si ritiene opportuno riproporre alla soppressione della sede in soprannumero che, ad avviso di questo Ente, non può che essere quella prevista alla C/da San Chirico. Tale valutazione discende dalla considerazione che le altre due, quella localizzata alle vie Avellino e Benito Rossi nonché quella prevista alla C/da Cretarossa, svolgono un ruolo ben più rilevante nel garantire e migliorare l'Assistenza farmaceutica comunale.

La sede di Cretarossa, in particolare, ha una posizione strategica nel garantire al contempo l'assistenza dei residenti ricompresi nella propria area vasta e "scarsamente abitata", implementando contemporaneamente il servizio farmaceutico della zona di V.le Atlantici-V.le Mellusi, non sufficientemente dotata di servizi farmaceutici in relazione al densissimo insediamento urbanistico che la caratterizza.

Analogamente, indispensabile appare il mantenimento della sede di via Avellino per effetto della sua separazione dal centro abitato principale.

La sede di C/da San Chirico invece, in relazione all'insediamento abitativo di riferimento, risulta sufficientemente servita dalle due farmacie del rione ferrovia ed, in direzione via dei Longobardi, dalle sei farmacie ubicate nel centro storico.

Pertanto è opinione di questo ufficio la necessità di confermare le sedi di via Avellino-via Benito Rossi e C/da Cretarossa, così come originariamente individuate, e revocare la sede di C/da San Chirico.

Preso atto

- anche delle dichiarazioni a verbale rese dal il dott. Cusano Tommaso, Presidente dell'Associazione dei titolari di farmacia del Sannio, il quale evidenzia:

“di aver ricevuto molteplici sollecitazioni da parte dei propri associati che riportavano un elevato disagio per il raggiungimento degli esercizi farmaceutici soprattutto per quanto riguarda la zona alta della città, in modo particolare tra Viale Mellusi e la Zona Cretarossa e pertanto concorda anch'egli con quanto sopra rappresentato”

Acquisiti agli atti i citati pareri;

Ritenuto opportuno procedere, secondo la normativa citata in premessa che impone all'Ente di approvare, entro il 31.12 degli anni pari, la pianta organica delle Farmacie di Benevento;

Dato atto

- che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente;

- che ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Sanitario che attesta che il parere in ordine alla regolarità contabile non è dovuto;

## PROPONE

- di adottare la Pianta Organica delle Farmacie urbane del Comune di Benevento relativa all'anno 2018, che comunque, rispetto alla precedente delibera, non cambia in termini di numero 2 (due) di nuove aperture da aggiungersi alla 16 (sedici) già presenti;
- di individuare, sentiti i rappresentanti dell'Ordine dei Farmacisti e dell'U.O.C Farmaceutica dell'Asl BN 1 indicati in premessa, le zone di possibile apertura delle due nuove farmacie come seguito indicate:
  1. Zona Via Avellino - via Benito Rossi;
  2. Zona Cretarossa (escluso via Mascellaro, Via Cupa dell'Angelo, Via Castellano, Via. Tommaso Bucciano e via Iacopo da Benevento).

*L'Assessore alla ricerca e sanità*

*Luigi De Nigris*



## PARERI SULLA PROPOSTA

Art. 49, comma 1, art. 97 comma 2, art. 151, comma 4, T.U. 267/2000.

Il sottoscritto Dirigente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, dando atto che l'adozione dell'atto non comporta alcuna spesa per l'Ente.

**Il Dirigente**

*Dott. Andrea Lanzalone*



## LA GIUNTA COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione che precede;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei Settori nonché dal Segretario Generale;

Con voti unanimi

## DELIBERA

di **approvare** integralmente la retroestesa proposta di **deliberazione** che qui si intende riportata e trascritta, con le seguenti rettifiche e/o integrazioni:

Con separata unanime votazione **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile**

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno 21-3-2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.);
- è stata trasmessa in pari data con elenco n. .... di prot. ai Capigruppo consiliari ( art.1254, comma 2 del T.U. 267/2000).

Li 21-3-2018

**Il Messo Comunale**

IL CAPO MESSO COMUNALE  
(Francesco MUCCI)

**Il Segretario Generale**  
**D.ssa Maria Carmina Cotugno**

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno .....

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, T.U. 267/2000);
- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

.....  
**Il Segretario Generale**  
**D.ssa Maria Carmina Cotugno**